



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PER IL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

E

GLI UFFICI DEI GARANTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE
MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Visti gli artt. 1,4 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, gli artt. 1, 117 comma 2, del D.p.r. 30 giugno 2000 n. 230;

Vista la legge regionale del Piemonte n. 28 del 2 dicembre 2009 di istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2014, n. 68 di nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Viste le diverse deliberazioni dei Consigli Comunali istitutive del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale presso i Comuni di Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Verbania, Vercelli;

Il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Luigi Pagano, il Garante regionale del Piemonte per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Bruno Mellano, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Alessandria, Davide Petrini, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Fossano, Rosanna Degiovanni, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Ivrea, Armando Michelizza, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, Monica Gallo, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Vercelli, Roswitha Flabiani, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Asti, Anna Cellamaro, la Garante comunale di diritti delle persone private della libertà personale di Verbania, Silvia Magistrini, la Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale di Saluzzo, Bruna Chiotti, il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale di Alba, Alessandro Prandi, il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale di Cuneo, Mario



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA



Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione

Tretola e la Garante per i diritti delle persone private della libertà personale di Biella, Sonia Caronni, s'impegnano reciprocamente per realizzare la più ampia collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti e al miglioramento degli standard di qualità della vita e il rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Regione Piemonte in attuazione dei principi contenuti nell'Ordinamento Penitenziario, nel rispetto dei più recenti indirizzi sulle modalità di esecuzione della pena e in piena sintonia con l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti condannati.

A tale scopo ed anche al fine di organizzare al meglio i rapporti istituzionali e definire una collaborazione trasparente ed efficace con tutti gli uffici penitenziari della Regione, le parti, che d'ora in avanti saranno denominate Provveditore e Garanti, stipulano il presente Protocollo d'Intesa, così come di seguito previsto.

ART. 1

Accesso agli Istituti

1. In attuazione dell'art. 67 comma 1 lett. *l-bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 i Garanti possono visitare senza autorizzazione gli Istituti penitenziari della Regione in base alla propria competenza territoriale.
2. Le visite potranno riguardare qualsiasi ambiente penitenziario e nel corso delle stesse i Garanti hanno facoltà di farsi accompagnare da collaboratori del proprio Ufficio, così come previsto dall'art. 67, comma 2, l. 354/75, nel rispetto delle disposizione date dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per tale tipo di accessi.
3. I collaboratori dell'Ufficio del Garante possono anche non essere inseriti a tempo indeterminato nell'organico dell'Ente, purché la collaborazione sia di natura non episodica e formalizzata con espressa dichiarazione.

ART. 2

Attività negli Istituti

1. Nel corso delle visite ai sensi dell' art. 67 O.P. agli Istituti, il Garante sarà accompagnato dal Direttore della relativa struttura penitenziaria o da un suo delegato e potrà dialogare con i detenuti al fine di raccogliere loro segnalazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 117, I comma, del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, fermo restando che non potranno



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA



Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione

- consentirsi osservazioni sulla vita dell'Istituto in presenza di detenuti o internati oppure trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
2. Il Garante potrà effettuare colloqui individuali riservati anche durante il corso delle visite con i detenuti appellanti, ricorrenti, definitivi e internati con contestuale autorizzazione del direttore dell'istituto, mentre per gli imputati sarà accertata la sussistenza dell'autorizzazione al colloquio da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
 3. Al riguardo, all'atto dell'ingresso dalla libertà di un imputato, la matricola dell'Istituto richiederà, d'ufficio, specifica autorizzazione all'Autorità Giudiziaria competente per poter effettuare colloqui con il Garante indicato nella lista fornita dalla Direzione. Decorsi 30 giorni l'autorizzazione s'intende acquisita.
 4. Il Garante accompagnato dai collaboratori del suo Ufficio, abilitati all'accesso nel singolo Istituto penitenziario ex art. 17 o ex art. 78 O.P., potrà effettuare colloqui con i detenuti, in spazi dedicati dove sia garantita l'opportuna riservatezza e senza il controllo uditivo da parte del personale che effettuerà solo un controllo visivo, salvo che l'Autorità Giudiziaria non abbia autorizzato il colloquio con le modalità previste dall'art. 22 u.c. D.P.R. n. 230/2000.
 5. Il Garante potrà, altresì, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, effettuare colloqui collettivi con gruppi di detenuti, o con le commissioni dei detenuti, su tematiche di interesse generale della popolazione reclusa.
 6. Il Garante avrà facoltà di interlocuzione con il personale delle diverse aree, sia nel corso delle visite sia in altri momenti in cui ne ravvisi l'opportunità.
 7. I colloqui del Garante non rientrano nel numero complessivo stabilito dall'art. 37, comma 8°, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.

ART. 3

Azioni del Garante

1. Nei casi in cui, nell'ambito della sua attività, il Garante ravvisi la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, l'inadempienza degli obblighi derivanti dall'Ordinamento Penitenziario, dal Regolamento di esecuzione e dalle diverse norme di riferimento, nei confronti delle persone detenute, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria o da parte dell'Ente da cui è stato nominato o da qualsiasi altro Ente, il Garante avvierà le segnalazioni e le azioni che riterrà più opportune nei confronti delle Autorità interessate e competenti, chiedendone l'intervento.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA



Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione

2. In merito a tutte le criticità rilevate il Garante si impegna ad adottare lo strumento della “moral suasion” sia nei confronti degli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria che nei confronti delle altre autorità competenti, attraverso segnalazioni, colloqui, richieste e incontri di verifica congiunta.

ART. 4

Azioni dell’Amministrazione Penitenziaria

1. Il Provveditorato Regionale si impegna a fornire informazioni sulla composizione e sull’andamento della popolazione detenuta in Piemonte nonché sui circuiti penitenziari ed eventuali modifiche degli stessi ed ogni informazione o dato utile alla comprensione della gestione dell’esecuzione penale e delle dinamiche detentive.
2. Il Provveditorato Regionale e le Direzioni degli Istituti si impegnano, inoltre, a rispondere alle richieste dei Garanti concernenti i percorsi individuali delle persone detenute, previo consenso dell’interessato attestato dal Garante.
3. L’accesso ai dati ed alla documentazione amministrativa richiesto dal Garante potrà essere differito o negato dall’Amministrazione Penitenziaria solo se si rientra in una delle ipotesi di cui al D.M. 25 gennaio 1996 n. 115.
4. Il Provveditorato Regionale si impegna a rispondere alle richieste di informazione o dati avanzate dai Garanti. Al fine di agevolare il riscontro, le richieste di informazioni o dati dovranno pervenire, salvo motivate circostanze, con congruo anticipo, in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione Penitenziaria.

ART. 5

Azioni congiunte

1. I Garanti si impegnano a sollecitare, suggerire e valutare l’attività degli organismi regionali, metropolitani, provinciali e comunali competenti in materia di:
 - a) diritto alla salute;
 - b) diritto allo studio ed alla formazione professionale;
 - c) diritto al lavoro;
 - d) preparazione alla dimissione e sostegno della misura alternativa alla detenzione;
 - e) partecipazione ad eventi culturali, artistici, musicali o teatrali e sportivi organizzati per la comunità territoriale;



- f) ogni altra materia ricollegabile alla competenza regionale ex art. 128 d.lgs. 31.03.1998 n. 112 e Legge 8.11.2000 n. 328.
2. Il Provveditore con la collaborazione del coordinamento dei Garanti territoriali piemontesi s'impegna a diffondere le eventuali "buone pratiche" di trattamento rieducativo e di prestazione di servizi adottate da taluni istituti penitenziari piemontesi a tutte le strutture penitenziarie del territorio di competenza, anche al fine di garantire un trattamento omogeneo della popolazione detenuta in Piemonte, nel rispetto dei specifici circuiti esistenti.
 3. Le Direzioni degli Istituti si impegnano a loro volta a coinvolgere i Garanti in ordine alle proposte formative, scolastiche ed educative in genere nonché alle proposte ricreative, coinvolgendoli anche nella redazione del Progetto d'Istituto, in relazione agli obiettivi del miglioramento della qualità della vita all'interno degli Istituti e del potenziamento dei percorsi di reinserimento sociale.
 4. Le parti si impegnano a condividere, inoltre, nel corso dell'anno momenti di formazione e aggiornamento congiunti dei loro operatori.

ART. 6 Verifiche

1. Il Provveditore ed i Garanti si impegnano ad effettuare, almeno con cadenza annuale, un incontro di verifica sulle azioni concordate, sugli impegni reciprocamente assunti, cui prenderanno parte le Direzione degli Istituti.

ART. 7 Trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle attività del presente Protocollo le parti si impegnano ad agire nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati sensibili e dati personali.
2. In particolare i Garanti potranno acquisire e diffondere dati sensibili (e giudiziari) di persone in stato detenzione solo previa acquisizione di consenso informato degli interessati.



ART. 8
Validità

1. Il presente accordo è valido per un triennio a decorrere dalla data di stipula e può essere disdetto dalle parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. L'accordo si rinnova tacitamente.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li 6 luglio 2016

Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Luigi Pagano _____

Il Garante per la Regione Piemonte
Bruno Mellano _____

Il Garante per il Comune di Alba
Alessandro Prandi _____

Il Garante per il Comune di Alessandria
Davide Petrini _____

La Garante per il Comune di Asti
Anna Cellamaro _____

La Garante per il Comune di Biella
Sonia Caronni _____

Il Garante per il Comune di Cuneo
Mario Tretola _____

La Garante per il Comune di Fossano
Rosanna Degiovanni _____



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA



*Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione*

Il Garante per il Comune di Ivrea
Armando Michelizza _____

La Garante per il Comune di Saluzzo
Bruna Chiotti _____

La Garante per il Comune di Torino
Monica Gallo _____

La Garante per il Comune di Verbania
Silvia Magistrini _____

La Garante per il Comune di Vercelli
Roswitha Flabiani _____

Torino, 6 luglio 2016 (firmato in originale)